

N. R.G. 38800/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni

Presidente

dott.ssa Antonella Di Tullio

Giudice

dott.ssa Damiana Colla

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38800/2018 promossa da:

██, nato il ██████████ in Pakistan, con il patrocinio dell'avv.to  
 Manola Russo

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI  
 IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008

Con ricorso telematicamente depositato il 30.5.2018 cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso il 12.12.2017 e notificato il 9.5.2018 con il quale l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, vista la presentazione di domanda di protezione internazionale in Italia il 12.10.2017, ha disposto il suo trasferimento in Croazia, considerandolo Paese sicuro e "non ravvisando particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza", avendo ivi il ricorrente – stando alla consultazione del sistema EURODAC- in precedenza presentato domanda di protezione internazionale in data 2.8.2017, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 604/2013, ancora in corso di esame (c.d. Regolamento "Dublino", concernente i «criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide») ed avendo la Croazia accettato la richiesta ai sensi dell'articolo 20.5 del Regolamento con riferimento all'avvenuto ritiro della domanda presentata. Il ricorrente ha censurato il provvedimento di trasferimento sotto vari profili, anche con riferimento alle dedotte carenze sistemiche del paese di rinvio. Il Ministero dell'Interno – Unità Dublino, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Deve ritenersi dirimente ad avviso del collegio il motivo di censura articolato dalla parte ricorrente sulla violazione dell'articolo 3, par. 2, del Reg. 604/2013, nella parte in cui dispone l'impossibilità a "trasferire un richiedente verso lo Stato Membro inizialmente designato come competente, in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche

Firmato Da: COLLA DAMIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ee8b8475b4544623d0ffe4f386e59fe - Firmato Da: SANGIOVANNI LUCIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5501e7f3b7fa52805c7054a89516a93

*nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato Membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", con la conseguenza che lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.*

Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incompressibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il *ragionevole dubbio* che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 marzo 2005, *Ay c. Turchia*).

Le informazioni reperibili portano a ritenere fondato il rischio che il ricorrente una volta trasferito in Croazia vada incontro a trattamenti inumani e degradanti.

Alla stregua di un ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che si colloca nel solco della giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia e della Corte EDU, e del quadro fornito dalle fonti internazionali maggiormente accreditate, la Croazia non può ritenersi un paese sicuro. Il rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti relativo al 2018 segnala: *"Le ONG internazionali e nazionali hanno segnalato violenze della polizia contro i richiedenti asilo e i migranti, in particolare ai confini del paese con la Bosnia-Erzegovina (BiH). L'UNHCR e diverse ONG hanno pubblicato rapporti secondo cui la polizia di frontiera sottoponeva i migranti a trattamenti degradanti, inclusi epiteti e volgarità verbali, distruzione di proprietà e pestaggi, tra cui persone vulnerabili come richiedenti asilo, minori, persone con disabilità e donne incinte. Le ONG hanno riferito di diversi migranti presunti che le guardie di frontiera li hanno picchiati mentre tenevano i loro neonati o bambini piccoli. Una donna migrante ha dichiarato alle ONG che agenti di polizia di frontiera maschi le hanno sottoposto a una perquisizione nella foresta in presenza di migranti maschi adulti. Le ONG hanno segnalato casi in cui le autorità hanno tenuto le famiglie di richiedenti asilo detenute in strutture di correzione piuttosto che in centri di accoglienza per l'asilo. Hanno affermato che la polizia ha confinato le famiglie nelle celle per lunghi periodi e i bambini non hanno avuto accesso a attività all'aperto, educazione, libri o giocattoli adatti all'età. Ad aprile la CEDU ha ordinato al governo di liberare una famiglia dalla detenzione e consentire loro la libertà di movimento. A settembre il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha invitato il governo a lanciare indagini tempestive e indipendenti sulle accuse di violenze e furti della polizia contro rifugiati e migranti e di espulsioni collettive. Le ONG locali che lavorano per i diritti dei migranti hanno riferito di pressioni da parte della polizia, come la sorveglianza estesa e l'interrogatorio sui collaboratori stretti dei dipendenti e sui familiari. Allo stesso modo, la relazione 2017 del difensore civico ha descritto la pressione imposta al suo ufficio da alcuni funzionari di alto livello del Ministero dell'Interno che hanno affermato che non avrebbe dovuto discutere o discutere casi in pubblico. A ottobre il difensore civico ha affermato che il ministero degli Interni ha ripetutamente negato il suo accesso alle informazioni sul trattamento da parte della polizia dei migranti. Il ministero dell'Interno ha dichiarato di aver risposto adeguatamente alle richieste del difensore civico."*

Il rapporto 2019 di Human Rights Watch riporta: *"L'UNHCR ha riferito che da gennaio circa 2.500 richiedenti asilo e migranti erano stati respinti dalla polizia croata in Bosnia-Erzegovina, centinaia di casi di accesso negato alle procedure di asilo e oltre 700 accuse di violenze e furti della polizia. Lo stesso mese, un gruppo di membri del Parlamento europeo di 11 Stati dell'UE ha chiesto congiuntamente alla Commissione europea di indagare urgentemente sulle accuse, con il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa che riecheggiava quella convocazione in ottobre."*



Ed ancora, un rapporto di Amnesty International del 13 marzo 2019 (<https://www.amnesty.it/rifugiati-migranti-croazia-report/>) così riporta: **Massimo Moratti, direttore delle ricerche dell'Ufficio europeo di Amnesty International, commenta il sistema di respingimenti ed espulsioni messo in atto dalla polizia croata nei confronti di migliaia di richiedenti asilo con la complicità dei governi dell'Unione europea. In un documento intitolato "Spinti ai margini: violenza e abusi contro i rifugiati e i migranti lungo la rotta balcanica", denunciando come i governi europei, dando priorità ai controlli di frontiera più che al rispetto del diritto internazionale, stanno non solo chiudendo gli occhi di fronte al comportamento crudele della polizia della Croazia ma addirittura ne stanno finanziando le attività, alimentando così una crescente crisi umanitaria ai margini dell'Unione europea. Attualmente circa 5.500 uomini, donne e bambini sono intrappolati all'interno di fabbriche dismesse e prive di servizi di prima necessità di due piccole città bosniache nei pressi del confine con la Croazia, Bihac e Velika Kladusa. La Bosnia ed Erzegovina non è in grado di offrire loro protezione o condizioni di vita adeguate. Nei campi improvvisati mancano igiene, acqua calda e cure mediche e il cibo è insufficiente".**

Alla luce della situazione descritta, si ritiene, dunque, che il trasferimento del ricorrente in Croazia si ponga in contrasto con la previsione dell'art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento n. IT-369986-A/VR0005598 emesso il 12.12.2017 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27.1.2020

IL PRESIDENTE

*Luciana Sangiovanni*